

TI_GERICHTE TI-59633 vom 23. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-59633

FR: TI_GERICHTE TI-59633 du 23 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE TI-59633 del 23 ottobre 2001

Volltext

N. 111.2001.3 L

Lugano, 23 ottobre 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

sedente per statuire sul reclamo presentato l'8/10 ottobre 2001 da

(patrocinato dall'avv. _____)

contro la decisione 27 settembre 2001 del Procuratore pubblico avv. _____, che ha respinto complementi di prova nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di atti sessuali con fanciulli e pornografia;

viste le osservazioni 15 ottobre 2001 della parte civile _____ (patrocinata dall'avv. _____), che postula la reiezione del reclamo;

preso atto della comunicazione 22 ottobre 2001 del magistrato requirente, con l'accertamento della tardività del reclamo, di cui viene conseguentemente chiesta la reiezione in ordine,

costatato in effetti che:

-la decisione impugnata, datata 27 settembre 2001, è stata spedita lo stesso giorno al patrocinatore del reclamante, per raccomandata da _____ con il numero di impostazione _____;

-accertamenti presso l'Ufficio di distribuzione di _____, danno quell'invio siccome ritirato il 28 settembre 2001, giorno e data quindi dell'intimazione a norma di legge, quale conoscenza del provvedimento, impugnabile entro i successivi dieci giorni, come al rimedio di diritto correttamente indicato in calce alla menzionata decisione (art. 280 ss. CPP);

-lo stesso reclamo ricorda che "la decisione qui impugnata è stata emanata in data 27 settembre 2001 e intimata il giorno successivo";

-il gravame porta la data dell'8 ottobre 2001, decimo e ultimo giorno utile per presentarlo (art. 281 cpv. 1 CPP), ma è stato consegnato alla posta due giorni dopo e cioè il 10 ottobre 2001, quindi tardivamente;

per cui in diritto:

-non può che conseguire decisione di irricevibilità (definitiva: art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), con carico di spese giudiziarie, anticipate dallo Stato per il beneficio del gratuito

patrocinio (art. 52 cpv. 4 CPP), e di onere di ripetibili a favore della controparte, commisurate al ridotto impegno di quest'ultima (art. 9 cpv. 6 CPP) e pertanto nelle possibilità finanziarie del reclamante soccombente;

visti i citati articoli di legge,

decide:

1. Il reclamo è irricevibile per tardività.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 20.-, anticipate dallo Stato, sono a carico del reclamante.

3. _____ pagherà alla parte civile _____ l'importo di fr. 60.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione:

-avv. _____, per sé e per il reclamante;

-avv. _____, per sé e per la parte civile;

-Procuratore pubblico avv. _____.

giudice _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.